

STATUTO

BELLI E MONELLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA DELLA STAZIONE
261

Numero REA: LT - 194937

Codice fiscale: 02731070591

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-08-2013 - Statuto completo	2
--	---



	ALLEGATO "A" AL N. 13.160 DI RACCOLTA	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita con sede nel Comune di Latina, Località Scalo,	
	la Società Cooperativa sociale a mutualità prevalente,	
	denominata "BELLI E MONELLI società cooperativa sociale".	
	Le modificazioni dell'indirizzo sociale, all'interno dello	
	stesso comune, dovranno essere comunicate dagli	
	amministratori con iscrizione nel Registro delle Imprese.	
	La Società Cooperativa sarà iscritta a cura degli	
	amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del	
	Codice Civile.	
	ARTICOLO 2	
	La Società Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2040.	
	Tale termine può essere prorogato.	
	TITOLO II	
	ATTIVITA' MUTUALISTICA - OGGETTO	
	ARTICOLO 3	
	Ai sensi dell'art. 1, comma 1°, lett. A e lett. B, della	
	legge n. 381 dell'8 novembre 1991, la cooperativa ha lo scopo	
	di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Lo	
	scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è	

	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata	
	dell'azienda alla quale prestano la propria attività di	
	lavoro, l'inserimento nel mondo del lavoro, la continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali a persone svantaggiate, così come	
	definite dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	La cooperativa opera secondo i principi della mutualità	
	previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. C.P.S. n. 1577 del 14	
	dicembre 1947, e precisamente:	
	a) non potrà procedere alla distribuzione di dividendi in	
	misura superiore ad un tasso ragguagliato all'interesse	
	massimo previsto per i buoni postali fruttiferi aumentato di	
	due punti e mezzo e, comunque, in misura superiore ai limiti	
	stabiliti dalla vigente normativa in materia di cooperazione	
	per usufruire delle agevolazioni fiscali e tributarie;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) non potrà procedere alla distribuzione delle riserve fra i	
	soci durante la vita sociale;	
	d) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio	
	sociale, dedotti soltanto il capitale versato e i dividendi	
	eventualmente maturati, sarà destinato ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	

	La società, senza finalità speculative, si propone lo scopo	
	del miglioramento delle condizioni sociali, morali, culturali	
	ed economiche dei soci. La cooperativa può svolgere la	
	propria attività anche con terzi non soci.	
	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità senza fini di speculazione privata. La	
	finalità della società è quella di operare a favore delle	
	fasce sociali più deboli e soggette ad emarginazione o	
	svantaggio o comunque dei cittadini in genere, avendo quali	
	obiettivi:	
	a) La realizzazione di servizi per bambini e le loro famiglie	
	1. La realizzazione di servizi per adolescenti e giovani	
	2. La realizzazione di servizi per anziani	
	3. La realizzazione di servizi per soggetti portatori di	
	handicap o soggetti svantaggiati;	
	4. La realizzazione di servizi di formazione, orientamento	
	e informazione per giovani e adulti.	
	Operando secondo principi di solidarietà personale e di	
	gruppo a servizio delle categorie più deboli, si ispira ai	
	principi della mutualità, della democraticità, dell'impegno e	
	in rapporto ad essi agisce. A tale scopo potranno essere	
	poste in essere tutte le attività idonee al conseguimento di	
	detto fine mediante le forniture di servizi alle imprese,	
	istituti ed enti pubblici e privati, quali, in via	
	enunciativa ma non tassativa:	

1	La realizzazione e la gestione di spazi aperti e chiusi per bambini;	
2	La realizzazione e la gestione di spazi per adolescenti;	
3	La realizzazione e la gestione di servizi ricreati ed educativi per il tempo libero per minori, giovani, anziani, disabili;	
4	La realizzazione e la gestione di centri socio-riabilitativi e delle comunità - alloggio per disabili	
1	La realizzazione e la gestione di servizi di comunità e di accoglienza per i disabili privi di sostegno familiare, nonché l'erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;	
2	La realizzazione e la gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;	
3	La realizzazione e la gestione di centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;	
4	La realizzazione e la gestione di laboratori (artigianali, culturali, teatrali, sportivi, didattici, informatici);	
	Attività di Agrinido	
5	svolgere attività culturali nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali, nonché iniziative sportive e ricreative;	

6	Attività socio-educative e assistenziali sul territorio;	
7	Sostegno domiciliare per le persone non autosufficienti;	
8	Servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità anche attraverso la promozione dei gruppi di mutuo-aiuto tra le famiglie;	
9	Servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;	
10	La realizzazione e la gestione di strutture ricettive per soggiorni di vacanza per minori, anziani, disabili, adulti e cittadini in genere nell'ambito dello sviluppo del turismo sociale, nonché la realizzazione e la gestione di centri e strutture specifiche che permettano a tali soggetti la pratica di attività sportive anche a livello agonistico, attività ricreative e culturali;	
11	Potenziamento e realizzazione di attività rivolte alla socializzazione dei soggetti di cui allo scopo sociale;	
12	promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci,	

	delle loro famiglie e della comunità in genere;	
13	organizzare e allestire spazi per la diffusione, la	
	distribuzione e la somministrazione di prodotti alimentari	
	naturali, eco-compatibili, provenienti da produzioni locali	
	e/o dalla filiera del commercio equo e solidale, nonché	
	prodotti di artigianato locale ed internazionale;	
14	Attività di animazione sia invernale che estiva,	
	attività didattiche, ludiche, pedagogiche e quant'altro sia	
	funzionale allo scopo nell'ambito di un più ampio recupero	
	dei soggetti svantaggiati o socialmente a rischio (es.	
	attività psicomotorie) e dei cittadini in genere;	
15	Organizzare manifestazioni e spettacoli sportivi,	
	culturali, turistici e ricreativi, in genere mediante anche	
	l'impianto, l'esercizio, la conduzione, la gestione di	
	palestre, biblioteche quant'altro possa contribuire al	
	miglioramento della salute fisica e psichica ed alla	
	elevazione intellettuale e morale dei soggetti;	
16	promuovere il turismo responsabile, ideando,	
	organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o	
	viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a	
	luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e	
	naturalistico, storico, politico o economico o sociale;	
17	Consulenza psicologica, pedagogica e sostegno	
	psicologico;	
18	Realizzare e gestire uno sportello informativo, di	

	ascolto e orientamento rispetto alle problematiche del mondo	
	giovanile, adolescenziale e degli adulti concernenti il	
	lavoro, la scuola, la formazione professionale, le	
	problematiche sociali, i servizi sociosanitari ed educativi	
	presenti sul territorio, l'obiezioni di coscienza, il	
	volontariato, la vita culturale (locale e nazionale), il	
	servizio civile (nazionale ed internazionale);	
	19 Dare vita ad un'attività specifica di stampa e	
	informazione anche attraverso la costituzione di testate	
	giornalistiche e/o la produzione di guide, libri, siti	
	internet, cd-rom, pubblicazioni anche multimediali interenti	
	agli scopi sociali o ai servizi offerti, il tutto nel	
	rispetto e nei limiti dettati dalle leggi vigenti del settore;	
	20 Promuovere e favorire la formazione professionale sia	
	dei cittadini in genere che dei propri soci anche in	
	collaborazione con altri enti o associazioni tramite	
	conferenze e corsi di aggiornamento su temi pedagogici,	
	psicologici, culturali e sanitari allo scopo di un più alto	
	livello culturale;	
	21 Organizzare corsi di formazione professionale e	
	attività di assistenza tecnica rivolta ai disabili e ai	
	soggetti di cui allo scopo sociale;	
	22 svolgere attività di produzione, pubblicazione e	
	diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo e	
	informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli	

	inerenti l'oggetto sociale;	
	23 realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e	
	di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di	
	intervento della cooperativa sopra enucleate, anche mediante	
	pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti	
	multimediali;	
	24 promuovere campagne di sensibilizzazione attraverso	
	l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre,	
	concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti,	
	conferenze, convegni, workshops, concorsi, festival,	
	esposizioni e altri momenti di aggregazione;	
	25 promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari,	
	corsi presso scuole, enti pubblici e privati sui temi sopra	
	indicati;	
	26 acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da	
	abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le	
	iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi	
	che possono essere soci della cooperativa;	
	In ordine al raggiungimento dei fini sociali la società potrà	
	acquistare, vendere e gestire locali e macchinari,	
	raccogliere la pubblicità presso i commercianti, nonché	
	promuovere ogni altra iniziativa idonea.	
	ARTICOLO 4	
	La società, in particolare, potrà assumere personale	
	dipendente tra non soci ed avvalersi dell'ausilio di	

	collaboratori esterni e di volontari.	
	La cooperativa potrà avvalersi di provvidenze e contributi	
	stabiliti dallo Stato, enti locali, enti pubblici e privati	
	ed organizzazioni sopranazionali cui partecipa l'Italia.	
	Essa potrà inoltre accettare contributi da chiunque erogati,	
	comprese donazioni, eredità e legati.	
	La società potrà prendere parte ai pubblici appalti.	
	La società potrà assumere, in via strumentale e non	
	prevalente, partecipazioni e/o interessenze in altre società	
	aventi scopi analoghi, complementari ed affini e potrà	
	compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie,	
	industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari,	
	necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, nel	
	rispetto della norma di cui alla legge n. 197 del 1991.	
	ARTICOLO 5	
	L'Assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 2521 codice	
	civile, con apposito Regolamento potrà prevedere i criteri e	
	stabilire le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica.	
	TITOLO II	
	AMMISSIONE SOCI - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 6	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può	
	essere inferiore a tre; se successivamente il numero dei soci	
	diviene inferiore, esso, ai sensi e per gli effetti dell'art.	

	2522 del codice civile, deve essere integrato nel termine	
	massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	ARTICOLO 7	
	Possono divenire soci tutte le persone fisiche aventi	
	capacità di agire che esercitano arti e mestieri attinenti	
	alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che,	
	per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possono partecipare	
	direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente	
	cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a	
	quanto precede possono essere ammessi anche elementi tecnici	
	ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in un numero	
	mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.	
	I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:	
	- soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività	
	svolta in Cooperativa;	
	- soci volontari, che prestano attività in modo totalmente	
	gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi	
	dell'art. 2 della legge 381/91.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci ai sensi della citata legge	

381/91.	
Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il	
principio della parità di trattamento. I soci sono obbligati:	
a) ad osservare lealmente le norme dello Statuto e dei	
regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali	
in conformità ai medesimi ed alla legge;	
b) a versare l'importo della quota di partecipazione	
sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo, oltre ad una tassa	
di ammissione che viene determinata dal Consiglio di	
Amministrazione all'inizio di ciascun esercizio sociale,	
tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti	
dall'ultimo bilancio approvato;	
c) a prestare la loro opera, in relazione alle capacità	
professionali possedute, ovunque l'interesse obiettivo della	
Società Cooperativa lo richieda. Ogni socio è iscritto in	
un'apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a	
ciascuna categoria (socio prestatore o volontario).	
ARTICOLO 8	
L'esercizio in proprio, da parte del socio, di imprese e/o di	
attività identiche, affini o complementari a quelle	
esercitate dalla Società Cooperativa Sociale, sia in forma	
individuale che in forma associata, è incompatibile con la	
sussistenza del rapporto sociale salvo diversa deliberazione	
dell'Assemblea dei soci per casi specifici.	
ARTICOLO 9	

	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato.	
	La domanda di ammissione dovrà specificare:	
	- il cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio,	
	cittadinanza e codice fiscale delle persone fisiche;	
	denominazione, sede, oggetto sociale, data di costituzione,	
	durata, numero dei soci per gli enti;	
	- il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti e	
	dallo statuto sociale;	
	- di non avere interessi contrastanti o concorrenti con la	
	Società Cooperativa;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e	
	versare;	
	- l'obbligo di osservare rigorosamente le norme del presente	
	Statuto, dei Regolamenti e le deliberazioni sociali, nonché,	
	a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività	
	dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.	
	La data e l'ordine di elencazione nella deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione di accettazione della domanda di	
	ammissione a socio della cooperativa determina il numero	
	d'ordine dell'iscrizione al libro dei soci.	
	L'ordine di iscrizione al libro dei soci fondatori sarà	
	determinato mediante sorteggio nel corso di apposita	
	assemblea ordinaria dei soci.	
	ARTICOLO 10	

	Alla domanda di ammissione deve essere allegato il versamento	
	delle seguenti somme:	
	a) l'importo della quota di partecipazione che si intende	
	sottoscrivere.	
	b) il sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	Amministrativo.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo	
	nel libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	ARTICOLO 11	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona	
	giuridica socia.	
	ARTICOLO 12	
	I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla	

	legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di	
	trasferimento.	
	Spetta all' organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione	
	della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga	
	perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso	
	contrario.	
	ARTICOLO 13	
	La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei	
	confronti del socio che verrà a trovarsi in contrasto con una	
	delle condizioni previste dallo statuto sociale o che non si	
	troverà più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	

	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza	
	limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della	
	comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 14	
	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni	
	derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai	
	regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo.	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dallo statuto sociale.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la	
	cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il	
	socio può proporre opposizione al Tribunale competente per	
	territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	ARTICOLO 15	

	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata	
	a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	
	di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della Cooperativa.	
	ARTICOLO 16	
	I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il	
	diritto al rimborso del capitale sociale da essi	
	effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo	
	pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove	
	versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui	
	alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e	
	decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione	
	alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi alla	
	approvazione del bilancio.	
	In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a	

	suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la	
	società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni	
	dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la	
	corresponsione dei relativi interessi legali.	
	La liquidazione della quota dei soci receduti, decaduti o	
	esclusi ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in	
	cui si sono verificati il recesso, la decadenza o	
	l'esclusione, in conformità alle disposizioni previste	
	dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni	
	previste dall'art. 2514 del codice civile.	
	ARTICOLO 17	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versate si matura, nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo 16,	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti,	
	potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio	
	defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un	
	rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera	
	sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con	
	decisione inappellabile.	
	ARTICOLO 18	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio	

	defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso	
	entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta	
	giorni indicati in precedenza.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea	
	documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva	
	comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione	
	e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la	
	società per il pagamento dei conferimenti non versati.	
	Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione	
	della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo	
	stato di insolvenza della società.	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ARTICOLO 19	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della	
	parità di trattamento.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 20	
	Il patrimonio della società è costituito:	

	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un	
	numero illimitato di quote; nessun socio potrà avere una	
	quota superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con i residui annuali;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal	
	sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti,	
	decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori	
	defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni	
	altro fondo od accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o	
	investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	ARTICOLO 21	
	Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del codice	
	civile e con le modalità previste nel medesimo articolo.	
	ARTICOLO 22	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede	
	alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.	

	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese	
	e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le	
	somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla	
	copertura delle perdite.	
	Il residuo attivo del bilancio, cioè quanto rimane dopo aver	
	fatto le deduzioni di qualsiasi spesa ed impegno, sarà	
	devoluto come segue:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai	
	divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la	
	vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche	
	ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16	
	dicembre 1977, n. 904;	
	b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio, se il rapporto tra il patrimonio netto e il	
	complessivo indebitamento della società è superiore ad un	
	quarto.	
	L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in	
	misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei	
	trattamenti economici complessivi spettanti ai soci	

	prestatori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai	
	compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio	
	di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice	
	civile.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
	dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o	
	mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	L'assemblea comunque:	
	a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere in caso di scioglimento della società,	
	dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 23	

	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina	
	nonostante la non obbligatorietà.	
	ARTICOLO 24	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di un socio.	
	Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'entità della	
	quota di partecipazione sottoscritta ed effettivamente	
	versata.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede	
	o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore	
	dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata , anche a	
	mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da	
	affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni	

	prima dell'adunanza.	
	La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini	
	sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre	
	che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può	
	curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante	
	altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli	
	organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo	
	o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui	
	ha sede la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	presenti o consta che siano informati tutti gli	
	amministratori e tutti i sindaci effettivi.	
	L'Organo Amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	ARTICOLO 25	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	

	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attività collegiale, e la	
	retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per	
	il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell' organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere	
	convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a	
	giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società essa potrà essere convocata entro centottanta	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo	
	Aministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle	

	modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento	
	anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei	
	liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio	
	devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più	
	semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni	
	antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve	
	discuterli.	
	ARTICOLO 26	
	L' assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà	
	dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a	
	maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto	
	costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla	
	nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole	
	della metà dei soci della società aventi diritto al voto.	
	ARTICOLO 27	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio	
	palese.	
	ARTICOLO 28	
	L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea	
	stessa, o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o	
	dall'Amministratore Unico.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	

	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio	
	quando previsto obbligatoriamente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	ARTICOLO 29	
	La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da	
	Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri	
	scelti tra i soci, nominati dall'assemblea.	
	I membri dell'organo Amministrativo sono rieleggibili.	
	L'assemblea dei soci stabilisce di volta in volta il numero	
	dei componenti il Consiglio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 30	
	Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione	
	nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un	
	Vice Presidente.	
	ARTICOLO 31	
	Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove	
	purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi	
	necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno	
	un altro Consigliere.	
	Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od	
	impedimento da chi ne fa le veci.	

	La convocazione del Consiglio è fatta con lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di	
	urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da	
	spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a	
	ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.	
	ARTICOLO 32	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la	
	presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	ARTICOLO 33	
	Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su	
	apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente	
	della riunione e dal Segretario.	
	ARTICOLO 34	
	Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese	
	sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.	
	ARTICOLO 35	
	L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è	
	investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione	
	ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza	
	eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite	
	tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli	
	scopi sociali, esclusi gli atti che la legge in modo	
	tassativo riserva alla decisione dei soci.	

	Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge	
	in materia ed in particolare dell'art. 2544 del codice civile	
	potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed	
	eventualmente al Vice Presidente.	
	ARTICOLO 36	
	All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente è	
	attribuita la rappresentanza della società cooperativa. Gli	
	stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con	
	facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed	
	amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per	
	giudizi di revocazione e cassazione e con facoltà inoltre di	
	nominare avvocati e procuratori alle liti.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle	
	disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di	
	nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o	
	per determinate categorie di atti e contratti.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 37	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di	
	un revisore contabile o di una società di revisione, il	
	collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In	
	tal caso deve essere integralmente costituito da revisori	
	contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	

	Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile	
	sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da	
	una società di revisione iscritti presso il registro	
	istituito presso il ministero della Giustizia, nominati e	
	funzionanti a norma di legge.	
	ARTICOLO 38	
	Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza	
	che dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di	
	obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt.	
	2543 e 2477 del codice civile.	
	Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a	
	norma di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà	
	nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando	
	il dettato legislativo. I sindaci dureranno in carica tre	
	anni e saranno rieleggibili.	
	ARTICOLO 39	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla	
	l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle	
	leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta	
	della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle	
	risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di	
	legge partecipa alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni	
	attribuitegli dalla legge.	

	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche	
	individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono	
	effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro	
	stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale,	
	dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di	
	Amministrazione e il Collegio Sindacale devono	
	specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi statutari e	
	mutualistici.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 40	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai	
	sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina	
	di uno o più liquidatori, i quali procederanno ai sensi di	
	legge, nel rispetto anche dell'articolo 2514 lettera c) del	
	codice civile.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 41	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla	
	Cooperazione.	
	Firmato: Bononi Giancarlo	

32 di 32